



COMUNE DI PADRIA

Provincia di Sassari

Piazza del Comune n. 1 - 07015 Padria Tel. 079807018 – fax 079807323

IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Si informa che:

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e il Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19/05/2020

ENTRO IL 16 GIUGNO

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente.

Il Comune è **sogetto attivo** della nuova IMU e, dunque, ente impositore in relazione all'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 742.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono esclusi dal pagamento:

- le **abitazioni principali** e **pertinenze** della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i **terreni agricoli** situati nel Comune di Padria, ai sensi dell'art. 1, comma 758, lett. d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitati sulla base della Circolare del Ministero e delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in **2 rate: la prima rata, 50%, entro il 16 giugno, la seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre.** Il contribuente dovrà provvedere in autoliquidazione. È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine di versamento è da intendersi prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Esclusivamente per l'anno 2020, sono sospesi fino al 31/10/2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i versamenti dovuti in acconto da parte di esercizi commerciali, artigianali, lavoratori dipendenti e autonomi, titolari di partita IVA, che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 12 Regolamento IMU).

Sono sospesi, altresì, fino al 31/10/2020, nelle more degli opportuni approfondimenti della evoluzione normativa, i pagamenti dovuti a titolo di acconto 2020 dai soggetti passivi che siano cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già titolari di pensione nei rispettivi paesi di residenza, sempreché l'immobile non risulti locato (art. 12 Regolamento IMU).

L'art.17 del decreto-legge 34/2020 "Decreto Bilancio", in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, ha esentato dal pagamento dell'acconto dell'imposta municipale propria (IMU):

a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

In sede di prima applicazione dell'imposta IMU, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze alla data del 28 ottobre 2020.

Si ricorda che il comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili TASI**, di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160/2019.

Pertanto nulla deve essere versato a titolo di TASI.

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE G225

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni	3914	
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	

SPORTELLO INFORMAZIONI

L'ufficio del Servizio Tributi, nella persona della dott.ssa Mendy Cherchi, è a disposizione per ogni ulteriore informazione: **telefono 079 807018, e-mail ufficiotributi@comune.padria.ss.it**

Timbro

Il Responsabile del servizio

Dott.ssa Mariangela Arca